SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 26 GIUGNO 1964

(18ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado » **(104-B)** (*D'iniziativa dei senatori Moneti ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 261, 263
BALDINI, *relatore* 262
BELLISARIO 263
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 263
MORABITO 263
ROMANO 263

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti senatori: Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Levi, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cassano, Monaldi, Moneti e Oliva sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zenti, Zane, Tiberi e Vallauri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

PIOVANO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (104-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Moneti, Bellisario, Bartolomei e Zannini: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari

abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A L D I N I , *relatore*. Il presente disegno di legge, così com'era stato da noi approvato e secondo quelle che erano le intenzioni dei presentatori, proponeva in sostanza di sostituire il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, con un nuovo testo, allo scopo di dare ai Provveditori agli studi la possibilita di fruire maggiormente della collaborazione degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado. Come i colleghi ricorderanno, esso è stato oggetto di una lunga discussione in questa Commissione, tanto da determinare la nomina di un Sottocomitato con il compito di approfondirne l'esame, particolarmente per quanto concerneva l'articolo 1. Alla fine il disegno di legge è stato approvato, in seguito ad un accordo raggiunto, sulla base di un nuovo testo predisposto dal Governo e fatto proprio dalla Commissione.

Trasmesso alla Camera dei deputati, il provvedimento è stato anche lì ampiamente discusso e come potete vedere dalle modifiche apportate, è stato reso più snello, più chiaro e, sotto certi aspetti, forse più preciso, cominciando dal titolo: mentre noi ci eravamo limitati a parlare degli insegnanti elementari laureati, si è preferito specificare che si tratta degli insegnanti elementari abilitati o laureati.

Nell'articolo 1, primo comma, la Camera ha unito i vari concetti da noi espressi in un testo più chiaro e scorrevole; nel secondo comma, invece, le variazioni sono anche sostanziali; esso infatti così recita:

« Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati, valutandone i titoli secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie ». Secondo me, con questa modifica, si rende anzitutto più facile il lavoro dei provveditori agli studi e, poi, mi pare che si crei una maggiore possibilità di movimento, perchè il Ministero può rivedere ogni anno l'ordinanza e regolare, a seconda dei casi, la posizione di questi insegnanti elementari laureati o abilitati.

Il terzo comma della Camera ripete il concetto già da noi affermato circa il limite del numero dei posti da attribuire agli insegnanti elementari.

Il quarto comma del testo della Camera, praticamente, rende esplicito ciò che prima era implicito. Il comma è del seguente tenore:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati o laureati, possono fare domanda di inserimento in altra graduatoria provinciale oltre quella del proprio provveditorato, semprechè concorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo ».

È logico — ed in un certo modo gli insegnanti ne sono favoriti — che gli insegnanti stessi possano rivolgersi a più Provveditori agli studi per il loro inserimento nelle corrispondenti graduatorie. L'ultimo comma dell'articolo 1 resta identico a quello approvato dalla nostra Commissione l'11 marzo di quest'anno.

Nell'articolo 2, invece, la Camera dei deputati ha apportato una modifica sostanziale che mi pare dovuta al ritardo che il disegno di legge ha subìto. Poichè siamo prossimi a certe scadenze, non poteva la Camera accettare il nostro testo che prevedeva il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, per l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1.

L'articolo 2 della Camera dice testualmente: « Per l'anno scolastico 1964-65 il Provveditore agli studi, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accertata per singole cattedre la deficenza di personale, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, dispone con propria ordinanza l'inclusione dei maestri, abilitati o laureati, eccetera ».

Anche in questo caso a me pare che si venga a snellire la procedura e si dia una certa responsabilità ai Provveditori agli studi nell'applicazione del provvedimento sottoposto alla nostra approvazione.

Ritengo, quindi, che così come è stato formulato il nuovo testo del disegno di legge,

ed anche in vista delle imminenti scadenze, la Commissione possa tranquillamente approvare il provvedimento in esame.

M O R A B I T O . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione solamente su un punto, senza con ciò voler proporre emendamenti; quando si dice nel terzo comma dell'articolo 1: « Gli insegnanti di cui ai precedenti commi saranno nominati secondo lo ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dagli insegnanti elementari di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea, eccetera », gli altri insegnanti, che resteranno fuori dal suddetto numero di posti e che sono nelle condizioni di quelli che li precedono, si troveranno nella situazione di essere messi in coda alle graduatorie...

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È stato disposto così per non creare una disoccupazione fra i laureati...

M O R A B I T O . A me sembra che non suoni bene il punto da me segnalato. Tuttavia, data l'urgenza del provvedimento, io non insisto nel mio rilievo e pertanto, a nome della mia parte, preoccupata di ovviare al fatto grave che classi di scuola media siano affidate a non laureati, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

R O M A N O . Poichè il disegno di legge, così come è stato emendato dalla Camera dei deputati, non fa che perfezionare e snellire il testo già approvato dal Senato, dichiaro a nome del gruppo comunista, di approvarlo nella sua nuova formulazione.

B E L L I S A R I O . Anche a nome del gruppo democratico cristiano, dichiaro che noi siamo favorevoli all'approvazione del testo rimessoci dalla Camera dei deputati, in quanto esso non modifica sostanzialmente quello approvato dal Senato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo non ha nulla da osservare nel merito del disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura nel testo approvato dalla Camera:

Art. 1.

In deroga al terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, il Provveditore agli studi, accertata per singole cattedre una deficienza di personale abilitato o laureato, entro il 31 gennaio di ogni anno ne informa il Ministero ai fini dell'inserimento, per l'anno scolastico successivo, degli insegnanti di ruolo nella scuola elementare abilitati o laureati, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati, valutandone i titoli secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dagli insegnanti elementari di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea e, al di là di tale concorrenza, coi criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati o laureati, possono fare domanda di inserimento in altra graduatoria provinciale oltre quella del proprio provveditorato, semprechè concorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonchè i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1964-65 il Provveditore agli studi, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accertata per singole cattedre la deficienza di personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, dispone con propria ordinanza l'inclusione dei maestri, abilitati o laureati, di ruolo nella scuola elementare, secondo l'ordine di merito nelle corrispondenti graduatorie, agli effetti delle nomine previste dal terzo comma del citato articolo 1.

(*È approvato*).

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati; ne do ugualmente lettura:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con il nuovo titolo emendato dalla Camera che suona così: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado ».

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari